

Massima numero 15 del 12 Febbraio 2020

Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da Ecotecnica S.r.l. e da C.U.C. Distretto Taormina Etna - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio per la conduzione e manutenzione ordinaria, manutenzione programmata e manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione delle pubbliche fognature comunali per il Comune di Francavilla di Sicilia - Importo a base di gara: € 92.939,16 oltre Iva – S.A.: C.U.C. Distretto Taormina Etna. PREC 9/2020/S

Riferimenti normativi: Artt. 30, e 83, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Principio di equivalenza e/o di equipollenza – principio generale – espressione del favor participationis. Requisiti di capacità tecnica e professionale – Titoli di studio e/o professionali dei prestatori di servizi – Valutazione di equipollenza – discrezionalità della stazione appaltante – sussiste – condizioni

Il principio di equivalenza o di equipollenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, essendo espressione del più generale principio del favor participationis, e consente alla stazione appaltante di ammettere, a seguito di una propria valutazione discrezionale prodotti con specifiche tecniche equivalenti (artt. 68, 69 e 170 del Codice), certificati di conformità (art. 82), certificazioni di qualità (art. 87) ed in generale mezzi di prova sul possesso dei requisiti equivalenti a quelli richiesti da uno Stato membro (artt. 86 e 90), ovvero titoli di studio e/o professionali equipollenti a quelli prescritti dalla lex specialis (art. 83). Nell'ambito del giudizio di equipollenza tra titoli di studio e/o professionali richiesti come requisiti di capacità tecnica e professionale, si possono verificare diverse situazioni.

Nel caso in cui la lex specialis richieda tassativamente il possesso di un titolo, escludendo una valutazione di equipollenza oppure limitandola a quella ex lege, la stazione appaltante non è titolare di un potere discrezionale nella valutazione di titoli diversi rispetto a quelli richiesti nel bando, ma è tenuta a riconoscere solo quelli equipollenti ex lege.

Invece, nel caso in cui la lex specialis ammetta una valutazione di equipollenza tout court, la stazione appaltante dispone di un più ampio potere discrezionale, potendo valutare, alla luce del favor participationis, anche l'"equivalenza sostanziale" dei titoli che non sono ex lege automaticamente equipollenti a quelli richiesti, ma che, alla luce dell'oggetto e delle caratteristiche della singola gara, soddisfano egualmente l'interesse pubblico sotteso alla clausola della lex specialis.